

Rifiuti bruciati nei cementifici: palese violazione dei criteri di classificazione di “End Of Waste” nella definizione di CSS.

Il contesto italiano

L'incenerimento dei rifiuti, da noi considerata una pratica fortemente inquinante ed obsoleta di gestione dei rifiuti che rinvia nel tempo l'attuazione di una “economia circolare” e perpetua gli impatti ambientali connessi, disperdendo inoltre nell'ambiente i residui pericolosi prodotti (nel caso del co-incenerimento presso i cementifici, vengono dispersi nel clinker e nei prodotti derivati), ha ancora un ruolo centrale in Italia con una previsione in incremento per via della recente scelta governativa di costruire almeno 8 nuovi inceneritori sul territorio nazionale (LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 e DPCM 10.08.2016), richiamando in modo verosimilmente strumentale e deformante la direttiva 98/2008 relativamente alla definizione di una rete nazionale di impianti, nel caso italiano esclusivamente di inceneritori, anziché investire nel recupero di materia mediante il riciclo e riuso.

Inoltre, come diversi studi dimostrano, l'incenerimento dei rifiuti comporta ripercussioni sanitarie anche gravi sulla popolazione residente limitrofa a questi impianti e contribuisce a incrementare (e giustificare) l'impatto della filiera complessiva delle merci, dalla estrazione ad una gestione postconsumo basata sulla dispersione ambientale anziché su una concezione circolare della materia.

In aggiunta alla spinta per l'utilizzo e l'incremento degli impianti di incenerimento vi è **anche un esteso utilizzo dei cementifici** per “recuperare” diverse tipologie di rifiuti, in particolare scorie siderurgiche e scorie derivanti dalla combustione dei rifiuti, cui recentemente si è aggiunta una politica di agevolazione della co-combustione di rifiuti direttamente nel forno di cottura della farina per la produzione del clinker.

Come ben noto, i cementifici non sono inceneritori: le camere di combustione e la catena dei sistemi di trattamento dei fumi sono realizzati per un altro scopo (produrre cemento) e non sono stati pensati e realizzati per abbattere efficacemente le sostanze più pericolose per la salute umana (metalli pesanti, diossine, IPA, PCB) che, inevitabilmente, compaiono nelle emissioni dei camini in caso di combustione dei rifiuti.

Inoltre, sempre per via delle loro caratteristiche impiantistiche, le portate di aria in emissione sono notevolmente superiori rispetto a quelle di un inceneritore: ne consegue che, nascosti da un effetto diluizione, considerando anche i più elevati limiti di concentrazione permessi nelle emissioni, arrivano ad inquinare, per alcuni parametri, dalle 7 alle 9 volte più di un inceneritore che brucia la medesima quantità di rifiuti.

Abbiamo quindi in Italia un serio problema: siamo il paese Europeo con il maggior numero di cementifici, in assoluto e rispetto al numero di abitanti (attualmente circa 41 a ciclo completo, fonte Aitec 2015 [All.01-Mappa_delle_Cementerie_2015](#)) sul territorio nazionale e tutti si stanno trasformando in probabili “bombe ecologiche” immettendo una enorme quantità di rifiuti nel loro ciclo produttivo.

Abbiamo ben presente che tale pratica è comune in altri paesi europei ma l'Italia, con recenti iniziative normative e regolamentari, va oltre ed ha introdotto una specifica normativa volta a semplificare, promuovere e rimuovere ogni possibile ostacolo di fronte a tale pratica, escludendo, in diversi casi, lo svolgimento di una preventiva valutazione di impatto ambientale.

Con il Decreto Ministeriale 14 Febbraio 2013, n.22 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» il governo Italiano eleva al rango di combustibili determinate categorie di rifiuti **selezionati nella presunzione di attuare correttamente quanto previsto dall'art. 6 della direttiva 98/2008 (End Of Waste)**. La norma italiana esplicita una scelta di favore e di promozione del coincenerimento di rifiuti nei cementifici e nelle centrali termoelettriche a combustibili solidi in netto contrasto con la risoluzione del Parlamento europeo P7-TA(2012)0223, adottata il 24 maggio 2012, che pone l'obiettivo, entro il prossimo decennio, del definitivo abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili. Si assiste quindi ad una pioggia di richieste di modifiche delle autorizzazioni degli impianti, spesso neppure considerate come modifiche sostanziali e quindi senza nessuna o con ridotte possibilità di partecipazione ai procedimenti da parte delle popolazioni esposte, volte ad accaparrarsi la possibilità di utilizzare questo nuovo combustibile economico e pubblicizzato come "ecologico".

Negli anni passati sono state svolte diverse (parziali) sperimentazioni di combustione di CSS rifiuto nelle cementerie che, però, mostrano l'aumento degli inquinanti presenti in emissione ed addirittura, in tutti i casi, alla comparsa nelle emissioni dei cementifici di ulteriori composti pericolosi per la salute umana.

Se gli ossidi di azoto tendono a diminuire con la sostituzione di combustibile da rifiuti rispetto ai (pessimi) combustibili fossili utilizzati (ex pet coke) i microinquinanti, in particolare i metalli, evidenziano incrementi significativi. Le varianti introdotte dall'Italia nei limiti di composizione di contaminanti per distinguere CSS rifiuto da CSS combustibile non presentano significative modifiche e, nella pratica produttiva, non garantiscono differenze qualitative significative.

Ciò è ancora più aggravato dalla strumentale applicazione della decisione della Commissione UE 2013/163/E/UE sulle BAT delle emissioni del comparto del cemento, ove gli enti procedenti al riesame delle autorizzazioni accettano acriticamente che l'utilizzo in cocombustione di rifiuti o di CSS non rifiuto costituisce di per sé e in tutti i casi una migliore tecnologia applicabile (BAT) per la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto (tralasciando così una seria valutazione delle altre emissioni indotte aggiuntive da tale pratica).

Il CSS e la violazione dei criteri End Of Waste.

Gli scriventi vogliono porre all'attenzione della Commissione Europea che con il decreto 22/2013 e le conseguenti modalità applicative, viene sancita la scorretta attuazione della applicazione del principio dell'End Of Waste per il CSS (combustibile solido secondario ottenuto da rifiuti urbani e speciali) destinato alla co-combustione nei cementifici, elevato dalla normativa Italiana al rango di vero e proprio combustibile (CSS "non rifiuto").

Visto che,

Determinate tipologie di CSS (Combustibile Solido Secondario) vengono qualificate, nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22 (decreto Clini), come "non rifiuto" (combustibili) ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dove si stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste) tra le altre cose se "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad

impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana" (art. 6, § 1, lettera d, Direttiva 2008/98/CE).

Appurato che,

Nelle sperimentazioni già eseguite da diverse cementerie a livello nazionale, immettendo rifiuti e CSS nel forno di cottura, sono stati misurati pesanti aumenti delle sostanze più pericolose per la salute umana (metalli pesanti, diossine, IPA, PCB), per le quali riportiamo in allegato evidenze analitiche:

[-All.02-Tabella comparativa aumento inquinanti 01-03-2015](#), cementeria di Calusco d'Adda, paragone degli inquinanti emessi all'inizio della sperimentazione di adduzione di CDR nel forno di cottura (2008) ed al termine della sperimentazione (2013).

[-All.03-Articolo Medicina Democratica.](#)

Appurato che:

Nel ciclo produttivo del cemento, quando il forno viene alimentato con CSS, le ceneri residue della combustione di questo rimangono disperse nel prodotto, che viene poi commercializzato ed utilizzato per costruire anche abitazioni private, scuole ed altre opere pubbliche. Come già dimostrato in numerose pubblicazioni dalla comunità scientifica, queste ceneri sono cariche di sostanze tossiche per la salute umana che, così facendo, vengono disperse sul territorio, creando così un ulteriore impatto negativo sull'ambiente a seguito dell'utilizzo di CSS nelle cementerie.

E' stato segnalato, finora invano, alle autorità nazionali (Ministero dell'Ambiente e della Salute) che la produzione di clinker avviene, per rifiuti immessi e/o combustibili nel processo, con una sempre maggiore presenza di elementi non "naturali" che determinano una modificazione del processo e delle caratteristiche finali dei prodotti di base (clinker e derivati), condizione che, a nostro avviso, fa decadere la esenzione del clinker e dei prodotti derivati ottenuti con rifiuti (recupero e co-combustione) dagli obblighi previsti del regolamento REACH (1907/2006) in quanto non si tratta più di "sostanze (che) non sono chimicamente modificate".

[All.04a-Recupero scorie.](#)

[All.04b-Clinker Reach 2015-3.](#)

Considerato che:

L'aumento del carico inquinante, sia in emissione che nel prodotto finale (cemento), dovuto all'utilizzo di CSS risulta evidente ove si provveda ad una attenta analisi sulle sostanze presenti nel CSS ed il loro possibile impatto sulla salute umana.

A tale scopo Vi alleghiamo un dettagliato studio prodotto dal Dott. Di Ciaula, ISDE Italia, denominato "Rischi sanitari per la combustione di CSS nei cementifici" in cui vengono illustrate le affermazioni sopra riportate:

[All.05-Rischi sanitari combustione CSS cementifici.](#)

Inoltre, nel caso specifico del DM 22/2013, la distinzione tra CSS rifiuto e CSS non rifiuto appare, nella pratica, labile – come anche riconosciuto dal Comitato ministeriale di Vigilanza e Controllo (rapporto anno 2015) - almeno per due elementi : il primo il fatto che, da eccezione del mercurio, i limiti indicati per i metalli sono solo di "speciazione" ovvero il superamento non determina l'esclusione del lotto prodotto dalla qualifica di CSS combustibile, il secondo è che la previsione di verifica a lotti sulla base del valore mediano

(senza alcuna soglia superiore) permette un range così ampio di variazione nella composizione del CSS da mantenere una elevata incertezza del rispetto del “confine” tra rifiuto e non rifiuto. Elementi che costituiscono una scorretta applicazione dell’art. 6 della direttiva 98/2008.

Considerato che:

Recentemente anche Zero Waste Europe si è fatta promotrice di una dichiarazione congiunta, firmata da 55 ONG di tutto il mondo, contro la pratica del co-incenerimento del CSS nei cementifici:

[*All.06-Civil society statement on the practice of waste incineration in cement kilns.*](#)

Considerato che:

Il Decreto Ministeriale 14 Febbraio 2013 n.22 ha già sollevato dubbi su risvolti ambientali e sanitari non valutati nella sua formulazione, tanto è vero che un’istituzione della Repubblica Italiana, quale la Regione Emilia Romagna, ha formalmente richiesto al Parlamento italiano di abrogare il Decreto, perché non ne considera note con certezza le conseguenze sulla Salute.

[*All.07-Emilia Romagna 02_ODG_3219*](#)

Visto che:

Di recente l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) identifica nell’inquinamento atmosferico la causa per la morte di 467.000 persone in Europa, condizione inaccettabile per dei paesi cosiddetti “evoluti”:

[*All.08-EU Stronger measures needed to tackle harm from air pollution*](#)

CHIEDIAMO QUINDI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

- di intervenire con le opportune azioni, nei limiti delle sue competenze, affinché si arrivi all’abrogazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22 (decreto Clini) in quanto in palese disaccordo con la normativa comunitaria di definizione di End Of Waste, eliminando così questa anomalia che permette ai cementifici di bruciare rifiuti facendoli passare come combustibili parificabili a quelli attualmente in utilizzo e nonostante i pesanti aumenti di inquinanti in emissione e nei prodotti.

- di verificare se negli impianti italiani, in particolare i cementifici che trattano CSS non vi sia stata violazione della normativa europea 2010/75/UE recepita con DLgs. n. 46/2014, in materia di incenerimento e coincenerimento, con particolare riferimento a:
 - le numerose procedure autorizzative senza applicazione della normativa sulla valutazione di impatto ambientale e senza riconoscimento della modifica sostanziale;
 - I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti per tutti i parametri da considerare e non solo gli ossidi di azoto;
 - Le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione;
 - le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento;
 - i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di

incenerimento e coincenerimento;

- le prescrizioni per i residui incluso l'art. 53 comma 1 della direttiva 75/2010 sul "riciclaggio" dei residui degli impianti di incenerimento nei cementifici o con altre modalità.

OLTRE AGLI ALLEGATI RIPORTATI NEL TESTO, VI TRASMETTIAMO INOLTRE:

N°5 moduli di raccolta firme dei comitati / associazioni / organizzazioni aderenti a questa Petizione al Parlamento Europeo (totale 25 pagine).

25 Agosto 2017

Comitato La Nostra Aria

Rete Rifiuti Zero Lombardia